



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023

come modificato dal D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (correttivo appalti).

CAPO I

Principi generali

- Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 – Costituzione e destinazione del fondo
- Art. 3 – Destinatari
- Art. 4 – Gruppo di lavoro
- Art. 5 – Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 6 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 7 – Centrali di committenza
- Art. 8 – Quota del 20 per cento

CAPO II

Incentivo per lavori

- Art. 9 – Graduazione della misura incentivante
- Art. 10 – Disciplina delle varianti
- Art. 11 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro
- Art. 12 – Lavori di durata pluriennale

CAPO III

Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 13 – Graduazione della misura incentivante
- Art. 14 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro
- Art. 15 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Incentivo per particolari forme di acquisto

- Art. 16 – Accordo quadro
- Art. 17 – Acquisti tramite convenzioni di centrali di committenza
- Art. 18 – Partenariato Pubblico Privato
- Art. 19 – Accordi fra amministrazioni diverse

CAPO V

Norme comuni

- Art. 20 – Principi in materia di valutazione
- Art. 21 – Attività articolate e singole
- Art. 22 – Attività del personale dirigenziale
- Art. 23 – Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione
- Art. 24 – Liquidazione dell'incentivo
- Art. 25 – Disposizioni transitorie e finali
- Art. 26 – Entrata in vigore
- Art. 27 – Informazione e confronto

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e la ripartizione del fondo di cui all'art.45, comma 3, del D.Lgs. n.36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici" (di seguito, per brevità, anche Codice) per le funzioni tecniche come meglio identificate al successivo art.3 svolte dal personale tecnico amministrativo per le attività espletate nell'arco del processo di realizzazione di un'opera pubblica, fornitura o servizio e/o a fronte della effettiva attività di collaborazione alle stesse.

2. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 3, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture di particolare importanza, come definite dall'allegato II.14 al Codice, solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.

3. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

4. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:

a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 3, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 4, per una quota dell'80%;

b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

5. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2

Costituzione e destinazione del fondo

1. Ai sensi dell'art. 45 comma 3 del Codice, il fondo è costituito in misura non superiore al 2% delle risorse Finanziarie derivanti dagli importi posti a base della procedura di affidamento, secondo i criteri riportati ai successivi articoli. Tale quota non è soggetta a riduzione in funzione del ribasso offerto. Concorrono alla formazione dell'importo dell'affidamento anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

2. Qualora il valore assunto a base della procedura di affidamento sia diverso dall'importo della fase principale del contratto, si assume come valore di riferimento quello della fase principale del contratto.

3. Gli stanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono previsti nel Bilancio di Ateneo e fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

4. Le somme destinate al fondo sono inserite all'interno del quadro economico di ogni affidamento.

5. L'importo del fondo indicato nel quadro economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi. Le modifiche contrattuali in corso d'opera incrementano il fondo secondo la percentuale stabilita per

il corrispondente appalto principale, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base di gara. Il fondo è quindi incrementato per il valore delle nuove opere rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento che autorizza la variante. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle modifiche contrattuali che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo. In caso di revisioni prezzi, in corso d'opera, previste dalle normative di settore, l'importo del fondo aumenterà proporzionalmente alla rideterminazione contrattuale conseguente.

6. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dal presente Regolamento.

7. L'incentivo è corrisposto dal Dirigente competente per il procedimento, su proposta del RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 1. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 1 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente.

8. La quota pari all'80% del fondo è l'onere complessivo che l'amministrazione destina al compenso incentivante per il personale ed è costituito dall'ammontare del compenso lordo per i dipendenti, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ateneo e dall'IRAP. Tale compenso, per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, è ripartito tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 1 comma 1 del presente Regolamento, nonché tra i loro collaboratori, individuati secondo le modalità riportate al successivo art. 5, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione integrativa e adottati nel presente Regolamento.

9. Il 20% delle risorse finanziarie di cui al comma 5, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 7, secondo periodo, è destinato:

1. alla modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
2. all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
3. all'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
4. ad attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti anche nella realizzazione degli interventi;
5. alla specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
6. alla copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

L'intera quota del 20% dell'importo accantonato costituisce uno specifico fondo di Ateneo, in capo al Dirigente, che valuta le esigenze di cui al comma 9, sentiti i dirigenti interessati, e ne stabilisce l'allocazione sempre in aderenza alle tipologie di spesa finanziabili descritte al comma precedente.

Art. 3 Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale dell'Ateneo e al personale di altre

amministrazioni pubbliche che, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, svolge le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.

2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:

- responsabile unico del progetto - RUP;
- soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
- collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione, ove nominati (direttore/i operativo/i);
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- coordinamento dei flussi informativi;
- il personale proprio dell'Ente che collabora con i suddetti soggetti.

3. Destinatario del presente Regolamento e degli incentivi per le funzioni tecniche è il solo personale Tecnico Amministrativo inquadrato, a tempo indeterminato o determinato, secondo il contratto di lavoro del pubblico impiego. E' esclusa la possibilità di nominare e/o incentivare personale docente o ricercatore, co.co.co, assegnisti e altre forme di collaboratori.

Art.3-bis – Fasi del processo ed individuazione dei soggetti

1. Le fasi del processo e individuazione dei soggetti sono declinate come segue:

FASE – INDIVIDUAZIONE DEL RUP

1. Responsabile Unico di Progetto

- La figura del RUP deve avere titolo di studio ed esperienza professionale adeguati rispetto all'entità e alla tipologia dell'affidamento, ed in particolare deve possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla regolamentazione interna dell'Ateneo.
- Il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal codice che non siano specificatamente

attribuiti ad altri organi o soggetti.

- Il RUP, come Responsabile di Progetto, assicura la gestione delle attività di natura amministrativa, di proposizione, di informativa, di verifica di tempi, costi e qualità degli interventi, di segnalazione di impedimenti in fase attuativa.
- In caso di Lavori, il RUP è di norma un tecnico individuato dal Dirigente competente. L'individuazione avviene in maniera tale da assicurare il rispetto dei principi di pari opportunità e rotazione ma garantendo il possesso di adeguate competenze nella gestione dei progetti di dimensioni ritenute congrue per il lavoro da realizzare.
- In caso di Forniture o Servizi il RUP è individuato dal Dirigente sotto la cui competenza ricade il bene o servizio da acquisire. L'individuazione avviene in maniera tale da assicurare il rispetto dei principi di pari opportunità e rotazione ma garantendo il possesso di adeguate competenze nella gestione dei progetti e/o del servizio/bene oggetto di acquisizione.
- Ai fini dell'erogazione dell'incentivo risulta determinante, ai fini dell'attribuzione dello stesso, la presenza di nomina ufficiale adeguatamente motivata.

2. Collaboratori del RUP e Responsabili del Procedimento nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione

- I collaboratori e i Responsabili di fase sono figure professionali operative e di supporto che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione/esecuzione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio che, intervenendo nelle diverse fasi del procedimento, contribuiscono allo svolgimento delle attività necessarie e correlate strettamente e funzionalmente alle attività di cui ai precedenti commi del presente articolo, comprese le attività di supporto al RUP.
- Rientrano tra i collaboratori anche l'eventuale personale tecnico- amministrativo che assicura l'aderenza della progettazione agli Obiettivi di Sostenibilità fissati dall'Ateneo o dalle disposizioni normative vigenti.
- Ai collaboratori tecnici-amministrativi del RUP verrà riconosciuta una percentuale di incentivazione, individuata dal Responsabile della struttura su proposta del RUP, all'interno di quella spettante al RUP medesimo, come individuata nel presente Regolamento.

FASE – PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA

1. Programmazione Triennale dei Lavori

- Il Referente del Programma che firma la Programmazione Triennale dei Lavori e relativo Elenco Annuale;
- Personale che collabora alla redazione della Programmazione Triennale dei lavori;

2. Programmazione Triennale di Beni e Servizi

- Il Referente del Programma che firma la Programmazione Triennale di Beni e Servizi;
- Personale che collabora alla redazione della Programmazione Triennale di Beni e Servizi;

FASE – PROGETTAZIONE DELL'INVESTIMENTO

1. Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica

- I membri della squadra di progetto che si occupano di definire i vari scenari e le alternative progettuali (ivi compresi la redazione del DOCFAP);
- I progettisti del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE);

- I collaboratori al PFTE.
- 2. Redazione del progetto esecutivo
 - I progettisti del Progetto Esecutivo (PE);
 - I collaboratori al PE.
- 3. Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
 - Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.
- 4. Verifica del progetto ai fini della sua validazione
 - I componenti della squadra di verifica del progetto, propedeutica alla validazione da parte del RUP. Nell'ambito dei lavori, il personale designato alla verifica preventiva del progetto deve, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificare la conformità del progetto esecutivo rispetto al progetto di fattibilità tecnico-economica.

FASE – PROCEDURA DI GARA

1. Attività di predisposizione e/o di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici
 - Il Responsabile del Procedimento nella fase di affidamento e il personale dedicato alla predisposizione e/o al controllo delle procedure di gara e all'esecuzione dei contratti pubblici è individuato sulla base del possesso di specifiche competenze in materia di appalti.
 - Il personale dedicato alla predisposizione e/o al controllo delle procedure di gara e all'esecuzione dei contratti, nei limiti delle proprie competenze amministrative o tecniche, svolge a titolo esemplificativo le seguenti attività:
 - i. predisposizione o supporto alla redazione del bando di gara e della lettera di invito, degli avvisi, del disciplinare e dei relativi allegati, del capitolato speciale d'appalto, del contratto e di ogni altro documento utile alla singola procedura;
 - ii. verifica della correttezza delle pubblicazioni in ordine alla tempistica e alle modalità stesse di pubblicazione;
 - iii. verifica del possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e tecnico-economici necessari per l'affidamento;
 - iv. supporto alla fase esecutiva del contratto, le eventuali modificazioni di quest'ultimo e le problematiche collegate ad eventuali contenziosi con gli operatori economici.

FASE – ESECUZIONE

1. Attività di Direzione dei Lavori e di Direzione dell'Esecuzione
 - Il Direttore dei lavori e il Direttore dell'esecuzione su indicazione del RUP danno avvio all'esecuzione della prestazione fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie; provvedono al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali e alle indicazioni offerte in sede di aggiudicazione; provvedono al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura, attraverso la tenuta della contabilità del contratto.
 - Qualora la complessità dell'intervento lo renda necessario, il Direttore dei lavori può essere coadiuvato da uno o più Direttori operativi e da Ispettori di cantiere.
 - Nel caso di contratto avente ad oggetto servizi e forniture il Direttore della corretta esecuzione può essere coadiuvato da uno o più assistenti con funzioni di Direttori operativi.

- Per la disciplina di dettaglio dei compiti e attività del Direttore dei lavori e del Direttore dell'esecuzione si fa rinvio all'art. 114 del Codice.
 - Il Direttore della Corretta esecuzione coincide col RUP tranne nei casi previsti dal precedente art. 2.
 - Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.
2. Attività di collaudo, di verifica di conformità o di regolare esecuzione
- Tutti i soggetti che svolgono attività di collaudo, di verifica di conformità o di regolare esecuzione sono individuati nell'ambito delle figure con professionalità di tipo tecnico/amministrativo di elevata e specifica qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto che non si trovino in una delle ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 116, comma 6 del Codice.
 - Le attività di collaudo, di verifica di conformità e di regolare esecuzione sono tese a verificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

Art. 4 **Gruppo di lavoro**

1. Con apposito provvedimento del dirigente/responsabile competente viene individuata la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuna unità di personale assegnata, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Può essere destinatario dell'incentivo tecnico anche il personale a tempo determinato compreso nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. Al fine di valorizzare la professionalità del personale di Ateneo, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
4. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
5. Il personale indicato nel provvedimento assume la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
6. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dal personale coinvolto secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 5 **Limite soggettivo dell'incentivo**

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 8.

Art. 6

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00;
- c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00;
- d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56.
- e) i lavori in amministrazione diretta;
- f) i lavori e gli acquisti di beni e servizi – indipendentemente dal loro valore – in caso di affidamenti in house (parere ANAC n. 36/2024).

Art. 7

Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, al personale della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.

2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.

3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 8

Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo della singola unità di personale di cui all'art. 4, c. 1;
- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 18;
- fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 del presente regolamento, la quota parte di prestazioni non svolte da personale proprio dell'Amministrazione in quanto affidate a personale esterno all'Ente.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;

- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 9

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Riferimenti classi di importo a base di gara	
	%
da € 40.000,00 fino a 499.999,000	2%
da € 500.000,00 a € 1.499.999,00	1,9%
da € 1.500.000,00	1,8%

2. Tutti gli importi indicate nel presente Regolamento sono da intendersi al netto dell'IIVA.

Art. 10

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 11

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	%
Responsabile Unico del progetto	10

Programmazione della spesa per investimenti	2
Responsabile fase di programmazione e Collaboratori	100
Fase di progettazione	35
Responsabile fase di progettazione e collaboratori	27
Verifica del progetto e Validazione progetto	5
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	16
Redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica	28
Redazione del progetto esecutivo	22
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2
Fase di affidamento	10
Responsabile fase di affidamento e collaboratori	100
Fase dell'esecuzione del contratto	35
Responsabile della fase di esecuzione e collaboratori	50
Direttore lavori e Ufficio di Direzione lavori: direttore operativo, ispettore di cantiere	45
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	5
Collaudo	8
Collaudo	100
Totale	100

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

Nell'ipotesi in cui non siano previste una o più delle attività tra quelle indicate in tabella, le relative percentuali costituiscono economia, senza pertanto che la corrispondente somma possa andare a maggiorare i compensi già stabiliti per il personale costituente il gruppo di lavoro.

Art. 12

Lavori di durata pluriennale

1. Gli incentivi relativi ai lavori di importo tale da non essere inseriti nella Programmazione Triennale dei Lavori sono convenzionalmente trattati in maniera unitaria e liquidati nell'annualità di conclusione.
2. Gli incentivi relativi ai lavori riportati nella Programmazione Triennale dei Lavori possono essere liquidati in maniera frazionata secondo il principio di competenza annuale delle attività svolte.
3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente,

anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Per il calcolo dell'incentivo spettante al singolo dipendente nel corso dell'anno si applicherà il criterio della competenza calcolando quanto spettante in relazione alle attività svolte nel corso dell'anno di riferimento. Questo per verificare che l'incentivo spettante nell'anno non superi il già menzionato limite.

4. La liquidazione finale può avvenire solo a seguito dell'effettiva chiusura di tutte le attività tecniche e contabili collegate all'opera.

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

Art. 13

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Riferimenti classi di importo a base di gara	
	%
da € 40.000,00 fino a 140.000,00	2%
da € 140.000,01 fino alla soglia comunitaria	1,9%
Superiore alla soglia	1,8%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione

Art. 14

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	%
Responsabile Unico del progetto	10
Programmazione della spesa per investimenti	5
Responsabile fase di programmazione e Collaboratori	100
Fase di progettazione	35
Responsabile fase di progettazione e Collaboratori	100
Fase di affidamento	10
Responsabile fase di affidamento e Collaboratori	100

Direzione dell'esecuzione	35
Responsabile della fase di esecuzione e Collaboratori	50
Direttore dell'esecuzione del contratto: direttore operativo, ispettore di cantiere	45
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	5
Collaudo	5
Regolare esecuzione/verifica di conformità	100
Totale	100

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

Nell'ipotesi in cui non siano previste una o più delle attività tra quelle indicate in tabella, le relative percentuali costituiscono economia, senza pertanto che la corrispondente somma possa andare a maggiorare i compensi già stabiliti per il personale costituente il gruppo di lavoro.

Art. 15

Forniture di durata pluriennale

1. Gli incentivi relativi alle forniture sono convenzionalmente trattati in maniera unitaria e liquidati nell'annualità di conclusione.
2. Gli incentivi relativi ai Servizi possono essere liquidati in maniera frazionata secondo il principio di competenza annuale delle attività svolte.
3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Per il calcolo dell'incentivo spettante al singolo dipendente nel corso dell'anno si applicherà il criterio della competenza calcolando quanto spettante in relazione alle attività svolte nel corso dell'anno di riferimento. Questo per verificare che l'incentivo spettante nell'anno non superi il già menzionato limite.
4. La liquidazione finale può avvenire solo a seguito dell'effettiva chiusura di tutte le attività tecniche e contabili collegate al procedimento.

CAPO IV

Incentivo per particolari forme di acquisto

Art. 16 –

Accordo quadro

1. L'affidamento tramite Accordo Quadro rientra nelle attività previste dal presente Regolamento con la particolarità di avere due livelli distinti e paralleli di incentivazione.
2. Il primo livello riguarda la procedura di selezione degli Appaltatori dell'Accordo Quadro. Per l'incentivazione del personale si seguiranno le procedure fin qui descritte prendendo come riferimento la base di gara complessiva dell'Accordo quadro e applicando alla relativa aliquota un coefficiente correttivo del 20%, che è l'incidenza convenzionale della fase di affidamento generale rispetto ai successivi singoli affidamenti

tramite il contratto di Accordo Quadro stipulato. Le fasi incentivate saranno le seguenti con le relative percentuali di incentivazione:

n°	FASE	%
1	RUP (e collaboratori)	25%
2	Programmazione della spesa	5 %
3	Progettazione	20%
4	Gara ed esecuzione contratto	50%
		100%

3. Il secondo livello riguarda la singola procedura di affidamento all'interno dell'Accordo Quadro stipulato. Per l'incentivazione del personale si seguiranno le procedure in qui descritte negli articoli precedenti remunerando le figure intervenute prendendo come riferimento la base di gara della singola procedura e applicando l'aliquota prevista dalla soglia dell'Accordo Quadro stesso, applicando alla relativa aliquota un coefficiente correttivo del 80%, che è l'incidenza convenzionale dei singoli affidamenti tramite il contratto di Accordo Quadro stipulato. Le fasi incentivate saranno le seguenti con le relative percentuali di incentivazione:

n°	FASE	%
1	RUP (e collaboratori)	35%
3	Progettazione	30%
4	Esecuzione	35%
		100%

Art. 17 – Acquisti tramite convenzioni di centrali di committenza

1. L'acquisto tramite Centrali di Committenza, quali ad esempio CONSIP, possono essere oggetto di incentivazione qualora il Dirigente competente ne ravvisi condizioni di complessità e responsabilità tali da giustificare l'incentivazione. La complessità è determinata dalla necessità di procedere con una progettazione e pianificazione delle attività in maniera propedeutica alla formalizzazione dell'ordine e non si tratta quindi di un acquisto standardizzato.
2. L'importo effettivo del fondo, per gli acquisti valutati positivamente dal Dirigente in base al precedente comma, è ottenuto applicando l'aliquota prevista dagli artt. 7 e 10 all'importo posto a base di gara.
3. Il 20% dell'importo del fondo è utilizzato come descritto all'art. 3 commi 7 e 8 del presente Regolamento.
4. Il restante 80% è distribuito tra il personale assegnatario delle attività incentivabili sulla base delle percentuali di seguito riportate:

n°	FASE	%
1	RUP e progettazione	35%
2	Programmazione della spesa	5%
3	Gara (da versare alla Centrale)	15%
4	RUP e Esecuzione	45%
		100%

Qualora l'acquisto venga ritenuto meritevole di incentivazione, l'Amministrazione può destinare, anche su richiesta della centrale di committenza, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai dipendenti di quest'ultima in relazione alle funzioni tecniche svolte.

Art. 18

Partenariato Pubblico Privato

1. La realizzazione di un'opera o servizio pubblico possono altresì essere condotti anche tramite Partenariato Pubblico Privato (PPP). Da ciò deriva la possibilità di prevedere incentivazione per il personale tecnico-amministrativo coinvolto.
2. In considerazione della singolarità di tale tipo di procedura l'aliquota e la scheda di ripartizione vengono proposte dal Dirigente competente, su indicazione del RUP, alla Direzione Generale e vengono approvate contestualmente all'autorizzazione a procedere col PPP e al relativo quadro economico dell'operazione.

Art. 19 - Accordi fra amministrazioni diverse

1. La realizzazione di un'opera pubblica, fornitura o servizio può altresì essere condotta tramite un Accordo fra diverse Amministrazioni e la relativa costituzione e ripartizione del Fondo è quindi appositamente regolamentata.
2. Nei casi che l'Accordo sia disciplinato da una apposita convenzione fra le Amministrazioni interessate si prenderà come riferimento il Regolamento per gli Incentivi e le Funzioni Tecniche del Soggetto Attuatore dell'opera.
3. In questa tipologia di Accordo dovrà necessariamente essere riportato:
 - la descrizione dell'opera da realizzare;
 - il quadro economico dell'opera;
 - le motivazioni alla base dell'Accordo;
 - i ruoli e le fasi affidate alle singole Amministrazioni nel procedimento;
 - i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.
4. L'individuazione delle figure di questa Amministrazione per ricoprire i ruoli e le fasi indicate nell'Accordo, viene fatta in accordo ai precedenti articoli del presente Regolamento.
5. Gli incentivi spettanti al personale Tecnico Amministrativo delle altre Amministrazioni vengono determinati in base al Regolamento del Soggetto Committente e il relativo importo (al lordo di tutti gli oneri anche a carico Ente) è trasferito all'Amministrazione di appartenenza del tecnico coinvolto e successivamente liquidato dalla propria Amministrazione nei tempi e nei modi consentiti dall'organizzazione della stessa.
6. Le incentivazioni erogate da tutte le Amministrazioni contribuiscono alla verifica del mancato superamento del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente.

CAPO IV

Norme comuni

Art. 20

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fine della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 24.
4. In ogni caso il personale responsabile delle attività incentivate che violi obblighi posti a suo carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolga quanto assegnato con la dovuta diligenza, è escluso dall'incentivazione.

Art. 21 **Attività articolate e singole**

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno, fermo restando quanto indicato per il personale dirigenziale dal successivo art. 22, commi 4 e 5.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 22 **Attività del personale dirigenziale**

1. Il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice, secondo le disposizioni del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui il dirigente della struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" di cui al precedente art. 3, sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, partecipa all'erogazione degli incentivi tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.
3. L'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal dirigente di cui al secondo comma, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuate dal Direttore Generale di Ateneo, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, tenuto conto delle schede di cui al successivo art. 24.
4. La liquidazione del compenso al dirigente di cui al secondo comma, è effettuata dal Direttore Generale di Ateneo secondo le modalità stabilite dal successivo art. 24, c. 3.

Art. 23 **Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione**

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione, approvazione, controllo e/o revisione della documentazione tecnica e/o amministrativa posta a base dell'affidamento, al personale incaricato di tale fase non viene corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, ed imputabili al mancato o parziale ottemperamento da parte del personale di Ateneo delle mansioni di cui agli incarichi assegnati come previsto all'art.4 del presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto dal codice in materia di errori progettuali e relativa responsabilità dei professionisti incaricati, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non siano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), ed imputabili al mancato o parziale ottemperamento da parte del personale di Ateneo delle mansioni di cui agli incarichi assegnati come previsto all'art.4 del presente Regolamento al Responsabile Unico del progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, ed imputabili al mancato o parziale ottemperamento da parte del personale di Ateneo delle mansioni di cui agli incarichi assegnati come previsto all'art.4 del presente Regolamento, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 24 **Liquidazione dell'incentivo**

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. Ai fini della liquidazione il dirigente/responsabile predispone una scheda di liquidazione, contenente almeno:
 - il tipo di attività assegnata/da svolgere;
 - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.
3. La liquidazione del compenso può avvenire esclusivamente ad avvenuta ultimazione delle attività cui il compenso si riferisce e in ogni caso non prima della determina a contrarre cui la procedura si riferisce; possono essere liquidate le attività già svolte anche nel caso di procedure annullate per causa di forza maggiore o per decisioni stabilite da atti ufficiali dell'Ateneo e indipendenti dalla Struttura che ne cura l'esecuzione.

4. Per le attività, successive alla determina a contrarre, di durata pluriennale è possibile prevedere liquidazioni dei compensi in acconti proporzionali all'avanzamento dell'attività certificata da documentazione ufficiale o in maniera diversa secondo accordi tra RUP e Dirigente competente con l'unico vincolo che si liquidino attività (o parti di esse) già svolte e non si configuri mai alcuna anticipazione.

5. La liquidazione avverrà previa adozione di apposito provvedimento da parte del Dirigente preposto a conclusione delle attività svolte nell'ambito delle procedure di affidamento e rese nel seguente modo:

- a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
- b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
- c) per le procedure di gara, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche e l'emissione dei relativi verbali;
- e) per la direzione lavori, con l'emissione dei SAL;
- f) per il collaudo tecnico-amministrativo, con l'emissione del certificato di collaudo finale;
- g) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato statico;
- h) per le verifiche di conformità, con l'emissione della certificazione di conformità

6. In caso di concessioni gli importi previsti dal comma 3 dell'articolo 45 saranno liquidati non al termine della vigenza del contratto e in conseguenza dell'approvazione degli atti di contabilità finale dei lavori, del servizio o dell'acquisto, ma con cadenza periodica, previa verifica della corretta esecuzione della prestazione incentivata nel periodo di riferimento e salva la ripetizione totale o parziale dell'importo erogato nel caso in cui si verificasse uno degli eventi cui la norma riconnette la riduzione dell'importo (incremento dei tempi o dei costi della commessa)".

Art. 25

Disposizioni transitorie e finali

1. La presente disciplina si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore della stessa.
2. Rientrano comunque nell'ambito di applicazione del presente regolamento, anche nelle more della sua approvazione, gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa a far data dal 1° luglio 2023, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.
3. Nel caso in cui successive disposizioni di legge o contrattuali introducano o modifichino gli attuali vincoli di spesa del personale, in sede di contrattazione integrativa, possono determinarsi tetti o limiti (complessivi e/o individuali) agli incentivi per le funzioni tecniche. Ove le limitazioni complessive del fondo non consentano l'utilizzo in misura intera dell'importo accantonato, i compensi da corrispondere in applicazione delle disposizioni del presente Regolamento sono adeguati

Art. 26

Entrata in vigore

1. I presenti criteri di ripartizione entrano in vigore dalla data di approvazione e si applicano agli appalti e alle concessioni di lavori, servizi e forniture per i quali è stata avviata la procedura di affidamento a decorrere dal 1° luglio 2023.
2. Per i contratti relativi ai lavori, servizi e forniture pubblici per i quali il bando è stato pubblicato e l'avviso o lettera di invito è stata trasmessa prima del 1° luglio 2023 si applica il regolamento approvato con Delibere del Consiglio di Amministrazione rep. n. 179/2018, prot. n. 43737 del 28/05/2018 e rep. n. 220/2019, prot. n. 83041 del

26/06/2019.

3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo la data di pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

Art. 27

Informazione e confronto

1. L'Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento.